

Attività Produttive

Attività artigianali › Estetisti tatuatori e piercing

Descrizione

L'attività di estetista comprende tutti i trattamenti e le prestazioni eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato al D.M. Ministero dello sviluppo economico n.110 del 12/05/2011, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici come definiti dalla legge 11 ottobre 1986 n.713.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, che devono essere svolte da personale medico abilitato.

Le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443.

Rientrano nell'attività di estetista: centro abbronzatura o solarium;

massaggi non terapeutici;

sauna e bagno turco;

onicotecnica;

tatuaggi. Alle imprese artigiane, esercenti l'attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nella L.R. n.28/99 s.m.i.

L'esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non possono occupare una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per l'attività.

Requisiti

Requisiti morali:

assenza di cause ostative elencate nell'art. 71 del D.LGS. 59/2010;

assenza cause ostative elencate nell'art. 67 del D.LGS. 159/2011.

Requisiti professionali:

possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della L. 1/90;
Nel caso di imprese artigiane il titolare o la maggioranza dei soci (in caso di società) devono essere in possesso del requisito professionale; mentre può essere nominato un responsabile tecnico (in possesso della qualifica professionale) in caso di imprese commerciali. In ogni caso deve essere sempre garantita la presenza nell'esercizio della persona in possesso della qualificazione professionale; in caso di sua assenza deve essere sempre sostituita da altra persona in possesso della stessa qualificazione professionale. Inoltre tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso di qualifica professionale. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative REA contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività.

Altri requisiti:

L'attività di estetista è consentita solo in sede fissa, salvo che sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti alla moda e allo spettacolo da parte di personale qualificato; presso il domicilio di persone ammalate, immobilizzate o disabili, da parte di titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese autorizzate. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o presso il domicilio del cliente. E' invece consentita l'attività di estetista presso il domicilio dell'esercente, a condizione che il locale adibito a tale scopo possieda i requisiti igienico-sanitari, sia distinto dai locali adibiti a civile abitazione e dotato di accesso autonomo dall'esterno.

Requisiti strutturali:

I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari comunali vigenti in materia.

L'attività di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore secondo le modalità stabilite dall'art. 9 della legge n. 1/1990 anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna attività.

Adempimenti

LA MODULISTICA INDICATA COME FACOLTATIVA E' RIMESSA ALLE VALUTAZIONI DEL CONSULENTE/ TECNICO/DITTA CHE TRASMETTE LA SCIA, IN RELAZIONE ALLE SPECIFICITA' DELL'ATTIVITA' CHE SI VUOLE AVVIARE

Per l'apertura, il trasferimento di sede è necessario presentare:
SCIA come indicato nell'apposita sezione modulistica
Titolo di proprietà o contratto di affitto regolarmente registrato ;
Certificato di agibilità con destinazione d'uso artigianale;
Relazione tecnica ed elenco delle attrezzature utilizzate;
Planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100;

Per comunicare un subentro o le variazioni dell'attività (sospensione, ripresa, modifica ragione

sociale), quali trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa, è necessario presentare: Domanda unica , Mod. C 4;
Copia dell'atto o dichiarazione notarile relativa al trasferimento o autocertificazione attestante la qualità di erede;

Per comunicare la cessazione dell'attività occorre presentare:

SCIA modello C 6 Bis

La presentazione della SCIA consente di iniziare/modificare/cessare subito l'attività.

Normativa

Non presente